

# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## “ASSOCIAZIONE LAULIMA ODV”

### Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione “ASSOCIAZIONE LAULIMA ODV” operante senza fini di lucro, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. La sede legale dell'Associazione è sita nel comune di Albairate (Mi); la sede operativa è ubicata nel distaccamento dell'Associazione, sito nel comune di Marcallo con Casone (Mi). L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'Art. 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 per esclusivi fini di solidarietà.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:
  - (lettera *a*, art. 5, D.Lgs. 117/2017) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - (lettera *d*, art. 5, D. Lgs 117/2017) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- (lettera *f*, art. 5, D. Lgs 117/2017) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - (lettera *i*, art. 5, D.Lgs. 117/2017) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - (lettera *l*, art. 5, D.Lgd. 117/2017) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - (lettera *m*, art. 5, D.Lgd. 117/2017) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - (lettera *k*, art. 5, D.Lgd. 117/2017) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
  - (lettera *v*, art. 5, D.Lgd. 117/2017) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
3. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
4. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- promuovere la raccolta di fondi, ricevere contributi e donazioni e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statuari, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale;
  - sviluppare sul territorio locale, con i mezzi più opportuni, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio;

- organizzare e gestire attività turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, culturale e religioso;
- organizzare eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzare corsi e laboratori al fine di sensibilizzare, fornire competenze specifiche e formare i volontari che parteciperanno alle attività dell'associazione;
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'Autismo per educare la società a porre sempre maggiore attenzione ai bisogni delle persone autistiche ed alla loro inclusione;
- realizzare progetti, laboratori, attività ludico-sportive per stimolare i processi di apprendimento ed integrazione sociale dei minori con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, accompagnandoli verso l'età adulta;
- promuovere iniziative gestite da ragazzi con disabilità, aperte alle famiglie ed alla cittadinanza, come conclusione di percorsi laboratoriali;
- organizzare gite, vacanze, attività ed eventi finalizzati al sollievo delle famiglie di persone con disabilità;
- promuovere attività di sensibilizzazione e informazione diretta al mondo adulto, a tutti gli operatori e attori sociali, che si occupano a vario titolo e a vari livelli del disagio esistenziale;
- promuovere un nuovo punto di vista delle disabilità, da non considerare un'impossibilità, ma uno stimolo che porti a sviluppare le potenzialità e ad andare oltre;
- sviluppare una collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio per attivare percorsi di volontariato ai ragazzi per cui sono stati presi provvedimenti disciplinari, coinvolgendoli nello svolgimento delle attività associative;
- realizzare uno spazio dedicato al contrasto alla dispersione scolastica, attraverso l'organizzazione di progetti di alfabetizzazione, scolarizzazione e doposcuola rivolto principalmente a ragazzi e famiglie con disagio socio-economico;
- sviluppare collaborazione e integrazione delle nostre attività con la rete di servizi, enti, associazioni, istituzioni, presenti sul territorio;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

5. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
6. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.
7. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 – Membri dell'Associazione**

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.
2. Possono essere soci persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti dev'essere minimo di sette persone fisiche o di tre organizzazioni di volontariato; è, inoltre, prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. Ogni carica associative è svolta a titolo gratuita salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività associativa che potrà essere riconosciuto ai soci dell'associazione.

#### **Art. 4 – Criteri di ammissione dei soci**

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art.5 – Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di socio si perde:
  - per decesso;
  - per recesso;
  - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
  - per esclusione: nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

2. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8 – L'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
7. L'Assemblea ordinaria:
  - nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  - delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

### **Art. 9 – Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
2. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, ed infine una quarta convocazione a distanza di almeno 15 giorni (quindici) nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida raggiunto il quorum di un terzo degli associati. Dalle convocazioni successive alla quarta il quorum necessario per deliberare le modifiche dello Statuto resta pari ad un terzo degli associati.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 9 – Il Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11(undici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 1 mandato. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
3. Il Consiglio Direttivo:
  - nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - predisporre bilancio o rendiconto;
  - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
  - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con i nuovi mezzi di comunicazione, 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 10 – Il Presidente**

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 11 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 12 – Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - quote e contributi degli associati;
  - eredità, donazione e legati;
  - attività di raccolta fondi;
  - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
  4. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

### **Art. 13 – Volontari**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 14 - Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

#### **Art. 15 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato, libera e gratuita, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 16 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 17 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Matalia Maria Roberta Viterbo  
Giulio Caloni